


Quale svolta per le coppie

Obbligo di assistenza e pensione di reversibilità ma no alle adozioni e la monogamia non è prevista: i punti più discussi della legge

Con la legge sulle unioni civili approvata ieri l'Italia diventa il ventisettesimo Paese europeo a riconoscere legalmente le coppie dello stesso sesso. La Cirinnà introduce per le persone omosessuali unite civilmente l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e quello di contribuire ai bisogni comuni, garantisce di fatto la reversibilità della pensione ed equipara il partner dello stesso sesso al coniuge per il diritto di eredità. Le unioni civili gay, però, non prevedono l'obbligo di fedeltà e non permettono l'adozione co-genitoriale, la cosiddetta stepchild adoption. I partner, inoltre, potranno scegliere il cognome da portare: se tenere il proprio, assumere quello dell'altro o unire i due. Più semplici infine le procedure per sciogliere l'unione rispetto a quelle per il matrimonio. Dalla legge manca però un nome per i contraenti: non sono né coniugi, né mariti o mogli. La Cirinnà regola poi anche diritti e doveri dei «conviventi di fatto» etero o gay uniti «stabilmente da legami affettivi di coppia». A loro vengono riconosciuti gli stessi diritti di assistenza del coniuge nel caso di carcerazione e ricovero. E il subentro nell'affitto o il diritto a rimanere fino a 5 anni nella casa di proprietà del partner in caso del suo decesso. Più la possibilità di chiedere gli alimenti in caso di separazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Europa



Corriere della Sera



 **I minori**

La (non) scelta sui bimbi di fatto lascia al giudice ogni responsabilità

di **Melita Cavallo***

Ho vissuto l'elaborazione delle novità al diritto di famiglia con la riforma del 1975: figli nati fuori dal matrimonio poterono essere riconosciuti, le madri poterono assolvere non solo i doveri ma anche i diritti nell'ambito familiare alla pari dei padri. Allo stesso modo vengono oggi riconosciuti diritti finora ignorati, derisi o addirittura contestati da una parte quantitativamente non trascurabile della società. I tempi erano ormai maturi perché l'Italia si allineasse alla normativa europea recepita ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Non cesseranno le sterili e ideologiche polemiche perché l'elaborazione culturale è lenta e faticosa, tuttavia compito del legislatore è da un lato regolamentare i fenomeni già in atto nella società, dall'altro definire il cammino per il perseguimento di un obiettivo ritenuto vantaggioso per la società. Dispiace però che parte del Parlamento abbia voluto penalizzare, ancora una volta, il soggetto più debole, cioè il bambino, non riconoscendo la possibilità di adottarlo alla compagna della madre o al compagno del padre, nonostante gli abbia fatto da madre o da padre a motivo della stabile convivenza. Lasciando ancora una volta al giudice l'interpretazione della norma nel valutare i singoli casi sottoposti al suo vaglio. Ci si lamenta spesso che il giudice si sostituisce al legislatore, mi sembra che, in questo caso, il legislatore abbia perso l'occasione di fare chiarezza rispetto alle possibili interpretazioni dei giudici, ritenute da taluni creative e da altri addirittura eversive.

* ex giudice minorile

© RIPRODUZIONE RISERVATA